



Comune di Mussolente

Provincia di Vicenza

ORDINANZA N. 93 DEL 15/10/2020

Settore proponente: AREA TECNICA

OGGETTO: ORDINANZA PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUI CANALI PRINCIPALI E SECONDARI DEL CONSORZIO DI BONIFICA "BRENTA"

Il Responsabile

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Premesso che:

- nella nostra Regione esiste una complessa rete di corsi d'acqua che, per quanto riguarda il comprensorio del Consorzio di bonifica "Brenta" (all'interno del quale si colloca il comune di Mussolente), si estende per oltre 2.400 chilometri, di cui circa 800 con preminente funzione scolante e la rimanente parte con funzioni miste, sia di irrigazione che di bonifica;
- l'esistenza di un'articolata ed efficiente rete idraulica nel territorio è garanzia di sicurezza e tutela per la popolazione residente oltre che di benessere, perché consente lo sgrondo delle acque in occasione di eventi atmosferici avversi, assicura i flussi minimi vitali dei corsi d'acqua e garantisce la distribuzione idrica a scopo irriguo;

Rilevato tuttavia che per il perseguimento delle finalità sopra indicate non è sufficiente la sola esistenza della rete di corsi d'acqua, ma risulta indispensabile preservare nel tempo la corretta funzionalità mediante azioni di costante pulizia e manutenzione;

Considerato che gli eventi meteorologici degli ultimi anni, caratterizzati da intense e frequenti precipitazioni meteoriche hanno provocato, con frequenza sempre maggiore, situazioni di allagamento del territorio, con i conseguenti disagi alla popolazione e danni ai beni mobili e immobili;

Verificato che il Consorzio di bonifica Brenta è il soggetto istituzionalmente individuato per l'esecuzione degli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua e, in via generale degli interventi necessari a mantenere efficiente la rete di bonifica;

Dato atto che le attività di pulizia e manutenzione richiedono la presenza di adeguate fasce di rispetto limitrofe agli alvei dei corsi d'acqua, al fine di consentire l'accesso e il transito dei mezzi meccanici consorziali preposti all'esecuzione delle opere di manutenzione;

Considerato che a causa degli eventi meteorologici degli ultimi anni, caratterizzati da intense piogge che hanno provocato, con frequenza sempre maggiore, fenomeni di allagamento del territorio, il Consorzio di bonifica "Brenta" è obbligato ad effettuare interventi sempre più frequenti e tempestivi per mantenere efficiente la rete di bonifica;

Ritenuto indispensabile procedere alla costante manutenzione di tutti i canali consortili principali e secondari, puntualmente indicati nelle cartografie agli atti del Comune di Mussolente e del Consorzio di bonifica "Brenta", consultabile al seguente sito <http://www.consorziobrenta.it/cartografia.asp> ;



Comune di Mussolente

Provincia di Vicenza

Richiamato il Regio Decreto 08/05/1904, n. 368, che:

- all'articolo 133 vieta *“la piantagione di alberi o siepi, le fabbriche, e lo smovimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di 2 metri per le piantagioni, di metri 1 a 2 per le siepi e smovimento del terreno, e di metri 4 a 10 per i fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua”*;
- all'articolo 140 obbliga i possessori dei fondi di *“lasciar libera lungo i canali di scolo consorziali, non muniti d'argini, una zona della larghezza da 1 a 2 metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, per deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori di manutenzione*;

Visto il vigente regolamento del Consorzio di bonifica “Brenta” *“Norme per l'uso delle acque per l'irrigazione”* reso esecutivo dalla Giunta Regionale del Veneto, che *“obbliga i proprietari dei terreni di lasciare libera da ostacoli una fascia di rispetto di almeno 4 metri misurati dal ciglio superiore del canale, per il transito e l'operatività delle macchine operatrici consorziali”*;

Richiamato il Regolamento di Polizia Rurale comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 27/10/1999 e, in particolare gli articoli 20 avente ad oggetto *“Divieto di impedire il libero deflusso delle acque”* e 22 avente ad oggetto *“Distanze per fossi, canali e alberi”*;

Preso atto che il vigente ordinamento consente anche l'occupazione temporanea dei suoli per le opere di pubblica utilità;

Consultato allo scopo il Consorzio di bonifica Brenta che propone, per l'esecuzione di tali attività, il transito degli operatori e delle macchine consortili ad anni alternati per arrecare il minor aggravio ai fondi (vedasi nel merito le comunicazioni del Consorzio prot. n. 13561 del 13/10/2016 e prot. n. 14257 del 05/10/2020); in particolare il Consorzio di bonifica Brenta ha proposto di effettuare le attività di manutenzione transitando, alternativamente, lungo la sponda destra negli anni pari e lungo la sponda sinistra negli anni dispari;

Visti:

- il R.D. 368/1904;
- il Regolamento Comunale di Polizia Rurale del Comune di Mussolente;
- l'articolo 49, comma 5 del D.P.R. 327/2001;
- la L. 241/1990;
- l'articolo 107 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. ai proprietari dei terreni confinanti con corsi d'acqua consorziali principali e secondari, indicati nella cartografia agli atti del Comune di Mussolente e del Consorzio di bonifica “Brenta” - consultabili al seguente sito <http://www.consorziobrenta.it/cartografia.asp> - **di lasciare libere le fasce di rispetto aventi profondità di almeno 4 metri misurati dal ciglio superiore del canale**, per consentire il transito e l'operatività delle macchine operatrici consorziali per l'esecuzione degli interventi di manutenzione idraulica del corso d'acqua al fine di assicurare nel tempo la funzione irrigua/scolante;
2. di dare atto che, come indicato nella nota del Consorzio di bonifica Brenta prot. n. 14257 del 05/10/2020, per le suddette manutenzioni si procederà a transitare alternativamente lungo la sponda destra dei canali negli anni pari e lungo la sponda sinistra dei canali negli anni dispari;



Comune di Mussolente

Provincia di Vicenza

3. di inviare copia il presente provvedimento alla Polizia Locale Pedemontana del Grappa per gli adempimenti e attività di competenza;
4. di stabilire che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi e che ne sia data massima pubblicità, attraverso la trasmissione agli organi di stampa e alle associazioni di categoria degli agricoltori, l'affissione nelle bacheche comunali e la pubblicazione nel sito internet e nel notiziario del Comune.

Di incaricare l'ufficio competente per le necessarie pubblicazioni e notificazioni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dall'atto stesso, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Dott. Giancarlo Faresin (*)

* Documento firmato digitalmente. Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93. Il documento informatico è stato predisposto e conservato presso il Comune di Mussolente in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. 82/05.

Il Responsabile

Faresin Giancarlo / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)